Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 11 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CASA DELLA MAESTÀ DEL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

La Maestà del RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 11,30 in udienza solenne Sua Eccellenza il signor Shinrokuro Hidaka il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario del Giappone, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore Eccellenza signor Zembei Horikiri.

Roma, addì 8 maggio 1943-XXI

(1551)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 aprile 1943-XXI, n. 325.
Unificazione degli uffici di conciliazione del comune di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la deliberazione 1° agosto 1942-XX del podestà di Torino, con la quale si chiede che i sei uffici di conciliazione ivi esistenti siano riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Torino;
Visti gli articoli 20 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I sei uffici di conciliazione del comune di Torino sono riuniti in unico ufficio con giurisdizione su tutto il territorio del Comune medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 26. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 aprile 1943-XXI, n. 326.
Collocamento fuori ruolo di funzionari del Ministero per gli scambi e per le valute.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;
Ritenuta l'opportunità di autorizzare il Ministero per gli scambi e per le valute a collocare fuori ruolo funzionari del Ministero stesso presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro per gli scambi e per le valute di collocare fuori dal ruolo organico, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, non più di due funzionari di grado non superiore al 5°, appartenenti al ruolo del gruppo *A* del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero stesso, da mettere a disposizione dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 25. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 marzo 1943-XXI.
Norme per il finanziamento della Federazione e dei Consorzi obbligatori trebbiatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;
Veduta la richiesta, avanzata dalla Federazione nazionale dei Consorzi trebbiatori, relativa alla misura del prelievo da effettuarsi sui compensi spettanti ai trebbiatori e sgranatori per le operazioni di trebbiatura e sgranatura;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di intesa coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prelievo, previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433, sui compensi riscossi dai Consorzi obbligatori trebbiatori, per conto dei singoli consorziati è fissato nella misura del 5 %, per le campagne di trebbiatura e sgranatura a macchina 1942 e 1943.

Art. 2.

A partire dalla prossima campagna i Consorzi emetteranno fatture progressivamente numerate, a nome del trebbiatore ed a carico dell'agricoltore, in cui sarà riportata la quantità di prodotto trebbiato o sgranato, risultante dal bollettario previsto dall'art. 14 del citato R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433, nonchè la tariffa unitaria di trebbiatura o sgranatura applicata.

Sull'importo totale della fattura sarà trattenuto l'ammontare del prelievo, previsto dall'articolo precedente a favore del Consorzio.

Art. 3.

Sulla proposta della Federazione nazionale dei Consorzi trebbiatori sarà approvata, con decreto del Ministro per le corporazioni la ripartizione, delle somme riscosse, tra i singoli Consorzi e la Federazione stessa per il finanziamento dei rispettivi servizi.

Il Nostro Ministro per le corporazioni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

TIENGO — ACERBO — PARESCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1943-XXI
Registro 29 Corporazioni, foglio 85. — MAJURI

(1564)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 4 maggio 1943-XXI.

Conferma in carica del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 18 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, approvato con proprio decreto in data 7 luglio 1938-XVI, e successive modificazioni;

Veduti i propri decreti in data 6 aprile 1938-XVI e 14 maggio 1940-XVIII, con i quali il Cons. naz. cav. di gr. cr. Luciano Miori e il gr. uff. Attilio Rossi, cavaliere del lavoro, sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il Cons. naz. cav. di gr. cr. Luciano Miori e il gr. uff. Attilio Rossi, cavaliere del lavoro, sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Bolzano, con sede in Bolzano, per il quinquennio 16 aprile 1943-XXI - 15 aprile 1948-XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1548)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1943-XXI.

Disposizioni relative al divieto di vendita e di consegna di autovetture e di motociclette nuove.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo per la distribuzione dei generi di consumo, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 novembre 1940-XIX, n. 1770;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, contenente norme per la disciplina della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge, con modificazioni, con legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Vista la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, contenente disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento ed al consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni;

Visti i propri decreti in data 3 e 12 dicembre 1942, con i quali è stata vietata la vendita e la consegna di autovetture e di motociclette nuove;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto Ministeriale 12 dicembre 1942, col quale è stato modificato l'art. 2 del decreto Ministeriale 3 dicembre 1942-XXI, relativo al divieto di vendita e di consegna delle autovetture e delle motociclette nuove.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 3 dicembre 1942-XXI è modificato come segue:

« Sono escluse dai divieti di cui all'articolo precedente le vendite e le consegne di automobili e di motociclette destinate alle Amministrazioni militari e di quelle che, nei limiti delle autorizzazioni accordate dal Ministero per gli scambi e per le valute, saranno destinate alla esportazione.

« Inoltre, in deroga ai divieti di cui all'articolo precedente, il Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato tecnico corporativo per i trasporti terrestri e la navigazione interna, costituito con decreto del DUCE 7 febbraio 1942, può autorizzare la vendita e la consegna di autovetture e di motociclette nuove destinate a pubbliche Amministrazioni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(1554)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I° PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 maggio 1943-XXI - N. 87

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel.	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,572	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5263
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	18 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	89,20
Id. 3,50 % (1902)	86,35
Id. 3 % lordo	70,45
Id. 5 % (1935)	89,10
Redimib. 3,50 % (1934)	79,225
Id. 5 % (1936)	94,325
Id. 4,75 % (1924)	494,95
Obblig. Venezie 3,50 %	96,40
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,325
Id. 5 % (1944)	98,875
Id. 5 % (1949)	93 —
Id. 5 % (15-2-50)	92,575
Id. 5 % (15-9-50)	92,525
Id. 5 % (15-4-51)	92,375

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 25 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934 e 21 ottobre 1934, che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo,

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 5 *Marina, foglio n.* 395. — VENTURA

Notificazione di concorso per la nomina di 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

In base all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è aperto un concorso per esami alla nomina di n. 25 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto Ministeriale in data 12 settembre 1934, modificato con decreto Ministeriale in data 21 ottobre 1934.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m 1,55 ed a m 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diotrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga metà in un occhio ed un quarto nell'altro.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse « Istruzioni ». Costituirà poi diritto di precedenza

— a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 13.640 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2530 annue, l'indennità militare e la eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere e l'elenco dei titoli scientifici e di carriera e dei titoli preferenziali di cui al successivo comma *l*). Le domande dovranno in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana.

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita) di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

e) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

f) stato dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

g) certificato di stato libero, se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

l) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni », nonchè i documenti comprovanti gli eventuali titoli preferenziali di cui al secondo periodo del precedente art. 5 ed all'art. 18 - 2° comma - delle annesse « Istruzioni »;

m) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

n) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*) ed *i*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine oltre quelli indicati nel primo e terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

I documenti comprovanti quelli degli eventuali titoli preferenziali, di cui al secondo periodo del precedente art. 5 ed all'art. 18 - 2° comma - delle annesse « Istruzioni », che verranno acquisiti dopo la presentazione dei documenti di rito, potranno essere presentati successivamente ai termini indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio delle prove pratiche.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terz'ultimo dell'art. 7 e dell'art 8.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico; due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università del Regno o primari di ospedali;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di inte-

grazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, La Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - e Direzione generale di sanità militare e marittima).

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo. (Approvati con decreti Ministeriali 12 *settembre e* 21 *ottobre* 1934).

ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;
2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) quattro pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria ed una di preparazione anatomica.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;
b) esame dei titoli di carriera;
c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo prima la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:

cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e
i diplomi originali dei titoli di carriera.

e specificando le lingue estere, su cui è disposto sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine, con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria e di preparazione anatomica, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica, i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto fra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di punti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1) ESAMI SCRITTI *di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.*

Art. 20.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiata volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* * *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione; ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio che ripiegnerà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali, alla presenza di lui, la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato; ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatto, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascun scritto.

2) PROVE PRATICHE SULL'AMMALATO.

Art. 21.

Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale, egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame, dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta di tre parti:

a) osservazione del malato (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

* * *

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) PROVA PRATICA SUL CADAVERE.

Medicina operatoria.

Art. 22.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1° Legatura della carotite primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione - Disarticolazione dell'alluce (trasometatarsea).

2° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice carpometacarpea).

3° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) - Exenteratio bulbi.

4° Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

5° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

6° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

7° Disarticolazione dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

8° Disarticolazione della mano (radio-carpea) - Puntura del rachide.

9° Disarticolazione degli ultimi quattro metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

10° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

11° Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) - Puntura della vescica.

12° Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) - Tracheotomia.

* * *

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alla tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande relative a quanto egli ha eseguito.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

4) Prova pratica sul cadavere.

Preparazioni anatomiche.

Art. 23.

Le preparazioni (da compiersi nel limite di tempo stabilito dalla Commissione secondo l'importanza della regione) sono le seguenti:

1° Regione media del collo sopra e sotto ioidea;
2° Regione carotidea e sternocleidomastoidea;
3° Regione sopraclavicolare o succlavia;
4° Regione ascellare;
5° Regione anteriore dell'avambraccio e della mano.
6° Regione addominale antero-laterale;
7° Regione inguino-crurale;
8° Regione crurale e femorale anteriore;
9° Regione glutea;
10° Regione poplitea;
11° Regione antero-esterna della gamba;
12° Regione posteriore della gamba e plantare.

Nella sala incisoria sarà, volta per volta, trattenuto esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli qui sopra elencati ed eseguirà la preparazione sorteggiata.

I numeri corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Quando l'esaminando avrà esaurito il tempo che gli è stato assegnato, deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova ed attendere che gli altri candidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 15 minuti per fare la dimostrazione del lavoro compiuto.

In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti anatomici, la funzione, ed infine esporrà anche le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata.

Al termine della dimostrazione del lavoro all'esaminando potranno essere rivolte delle domande relativamente alla anatomia della regione preparata.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24.

Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui sostiene la prova.

(1539)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a due posti di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di n. 2 tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: Arturo Riccardi

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 5 *Marina, foglio n.* 394. — Ventura

Notificazione di concorso per la nomina di n. 2 tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

In base all'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è aperto un concorso per esami alla nomina di due tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base al regolamento 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni, allegato, in estratto alla presente notificazione.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica, ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento); tutti debbono possedere l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e non aver superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939-XVII n. 1, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 7 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno,

inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga metà in un occhio ed un quarto nell'altro.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni. Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6.

Lo stipendio iniziale è di L. 13.640 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo, di L. 2530 annue, l'indennità militare e l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 7.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale dei servizi militari Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'elenco degli eventuali titoli e con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6 rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante a seconda della età l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita), di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) titoli di studio di cui all'art. 3, in originale, oppure in copia autenticata, rogata dal Regio notaio;

e) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

f) stati dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

g) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento al matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso, o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

l) titoli scientifici eventualmente posseduti dall'aspirante;

m) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

n) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*) ed *i*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza. Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

I documenti comprovanti quelli degli eventuali titoli preferenziali, di cui al precedente art. 5, che verranno acquisiti dopo la presentazione dei documenti di rito, potranno essere presentati successivamente ai termini indicati nel primo e nel terz'ultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio della prova orale.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terz'ultimo dell'art. 7 e nell'art. 8.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

membri: due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista; un maggiore medico; un professore di chimica farmaceutica;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, per ottenere la nomina a tenente dovrà contrarre arruolamento volontario del Corpo Reale Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, La Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Estratto del regolamento per gli ufficiali farmacisti della Regia marina in servizio attivo permanente.

(*Omissis*).

Art. 4. — Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima 8 ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prova pratica (durata massima 8 ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella farmacopea ufficiale del Regno, allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo del lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare: su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attender anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli potranno essere eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora) - tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso straordinario a 10 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 maggio 1941, n. 470;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941, n. 1213;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso straordinario per titoli a 10 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1943-XXI
Registro n. 5 Marina, foglio n. 398. — VENTURA

Notificazione di concorso straordinario per titoli a 10 posti di tenente del Genio navale in servizio permanente effettivo.

Art. 1.

E' aperto un concorso straordinario per titoli per la nomina di n. 10 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio navale.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i tenenti ed i sottotenenti di complemento delle Forze armate, muniti di laurea in ingegneria civile, industriale o navale e meccanica, che abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo da ufficiale.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani o albanesi, di razza non ebraica;

b) essere iscritti al P.N.F.;

c) non aver superato il 30° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922;

d) risultare di buona condotta pubblica e privata;

e) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, senza correzione, controllato con le tavole ottitipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

V. binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

V. monoculare = 1/4, a metri 5 di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

L'ammissione al concorso degli ufficiali di complemento del Regio esercito o della Regia aeronautica è subordinata al nulla osta del competente Ministero.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o ufficiale generale del Genio navale;

Membri: un colonnello del Genio navale o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale del Genio navale; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina.

Art. 7.

Lo stipendio iniziale è di L. 13.640 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2530 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e l'elenco degli eventuali titoli di cui all'art. 11, e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana o albanese;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante a seconda dell'età l'appartenenza ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati) di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) diploma originale di laurea, oppure copia autentica di esso, rogata da Regio notaio;

e) certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

f) stato dei punti riportati nei singoli esami in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione) e nell'esame di abilitazione;

g) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento;

h) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

i) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

l) titoli scientifici eventualmente posseduti dall'aspirante;

m) stato di servizio o foglio matricolare;

n) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*), *i*) ed *m*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *h*) ed *i*).

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che risiedono all'estero, nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo e quelli che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quello indicato nel 1° comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato e insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei due ultimi comma dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

La Commissione, in base ai titoli professionali, alle note caratteristiche riportate durante il servizio militare, nonchè ad altri titoli eventualmente posseduti, assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalle medie dei punti attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

La classificazione finale sarà fatta in base al punto di merito di cui al comma precedente.

A parità di merito, costituirà titolo preferenziale la laurea in ingegneria navale e meccanica.

Art. 12.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso la Regia accademia navale.

Inoltre, coloro che non siano laureati in ingegneria navale e meccanica saranno inviati a compiere corsi speciali per completare la loro cultura professionale. La durata e le modalità di tali corsi saranno stabilite dal Ministero della marina.

Art. 14.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione S.G.P.M.) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto e Venezia.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. Il Ministro: ARTURO RICCARDI

(1537)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 25 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1936 che approva le istruzioni ed i programmi di esame per il concorso di ammissione a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 25 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1943-XXI
Registro n. 5 *Marina, foglio n.* 397. — VENTURA

Notificazione di concorso per 25 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami a 25 posti di sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero della marina, alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni.

Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 4.

I vincitori del concorso, nominati sottotenenti di Commissariato, seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia accademia navale e un tirocinio pratico a bordo.

Art. .5

Lo stipendio iniziale inerente al grado di sottotenente è di L. 10.670 annue, al quale debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2090, l'indennità militare e l'eventuale aggiunta di famiglia.

Art. 6.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, ovvero di laurea dottorale in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 7.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani, di razza non ebraica, ed iscritti al P.N.F.;

b) aver compiuto il 20° anno di età e non aver superato il 25° alla data della presente notificazione.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età una proroga di quattro anni.

A norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, il limite di età è elevato: di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 8 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra di loro e con quella derivante dall'appartenenza al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

c) risultare di buona condotta pubblica e privata.

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma, presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus binoculare = 1/2 a 5 metri di distanza;
visus monoculare = 1/4 a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 8.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 8 con l'indicazione del domicilio del concorrente e con l'elenco degli eventuali titoli, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari Divisione stato giuridico) non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 6 rilasciato dal segretario o dal vice segretario — se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista. o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Deve inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

c) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita), di data non anteriore al 10 marzo 1940;

d) diploma originale di laurea oppure copia autenticata di esso, rogata da Regio notaio;

e) stato dei punti riportati nei singoli esami universitari;

f) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente se ammogliati dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso, o non avrà ottenuto il Regio assentimento;

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal Prefetto;

i) titoli eventualmente posseduti dall'aspirante;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con firma debitamente autenticata.

Nella domanda il candidato deve specificare la lingua estera da lui scelta per l'esame obbligatorio e quelle su cui desidera sostenere le prove facoltative in relazione a quanto è stabilito nel programma d'esami.

I documenti indicati alle lettere *a*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali di complemento in servizio, o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato di servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *g*), *h*). Gli aspiranti od allievi ufficiali dovranno invece presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 8 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti come stabilito dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal 1° comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine oltre quelli indicati nel 1° comma e nel terz'ultimo comma del presente articolo per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà, in ogni caso, scadere prima della data di inizio degli esami.

I documenti comprovanti quelli degli eventuali titoli preferenziali, di cui al precedente art. 3, che verranno acquisiti dopo la presentazione dei documenti di rito, potranno essere presentati successivamente ai termini indicati nel 1° e nel terz'ultimo comma del presente articolo, ma non oltre il giorno d'inizio delle prove orali.

Art. 9.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati.

Art. 10.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento non motivato ed insindacabile del Ministro.

L'ammissione stessa può inoltre essere accordata sotto riserva, in relazione a quanto è detto nei commi penultimo e terz'ultimo dell'art. 8 e nell'art. 9.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la marina ed è composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale commissario;

membri: due ufficiali superiori commissari o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale commissario ed un ufficiale superiore commissario; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata;

segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, di grado universitario.

Art. 12.

L'esame di concorso si svolgerà sul programma allegato alla presente notificazione.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non possono comunicare fra loro nè con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti. Potrà essere permesso, negli esami di lingue estere, l'uso dei rispettivi vocabolari. Chi contravviene a queste disposizioni sarà escluso dagli esami.

Art. 13.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a sottotenente dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi, con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 14.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 15.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni di commissariato militare marittimo di La Spezia, Taranto e Venezia, alla Direzione dei servizi e degli opifici di commissariato di Pola, alle Sezioni dei servizi di commissariato di La Maddalena, Napoli, Brindisi e Messima, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) e Direzione generale di Commissariato militare marittimo.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Programma dell'esame di concorso per la nomina a sottotenente nel Corpo di commissariato militare marittimo e relative istruzioni.

	MATERIE D'ESAME	Numero delle tesi da estrarsi	Durata dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esame scritto.			
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale o sulle materie del programma	—	ore 8	3
2	Componimento in lingua straniera (francese, inglese o tedesca a scelta del candidato).	—	ore 8	2
	Esame orale.			
1	Lingua e letteratura straniera (1)	—	min. 20	2
2	Elementi di fisica e chimica.	2	» 20	2
3	Diritto amministrativo	2	» 15	3
4	Diritto commerciale e marittimo	1	» 15	2
5	Amministrazione e contabilità di Stato	2	» 15	3
6	Economia politica e statistica	1 1	» 15	1
7	Diritto corporativo	2	» 20	3
8	Nozioni di diritto e procedura penale	1	» 15	1

(1) Il candidato deve leggere i testi della lingua prescelti, correntemente e con buona pronunzia; deve tradurre correntemente dei brani sia in italiano che dall'italiano e dimostrare di avere qualche conoscenza della letteratura relativa.

NOTA. — I candidati, oltre al componimento di lingua straniera obbligatorio nella lingua da essi prescelta, possono chiedere di svolgere un tema nelle altre due lingue. In tal caso per una lingua, che a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiunge al punto medio degli esami, espresso in ventesimi, un quarto di punto oppure metà o tre quarti fino a un punto intero, a seconda che il punto di merito assegnato in media, fra scritto e orale, sia 14, 16, 18 o più di 18; e per una seconda lingua l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

ELEMENTI DI FISICA E CHIMICA

TESI 1ª:

Fisica: Fenomeni fisici - Stati di aggregazione nella materia - Proprietà generale dei corpi - Misure di lunghezza di massa e di tempo.

Chimica: Fenomeni chimici: Miscugli e combinazioni - Corpi semplici e composti - Valenza - Ossidazione e riduzione - Nomenclatura chimica - Acidi, basi e sali - Metalli e metalloidi.

TESI 2ª:

Fisica: Moto uniforme, vario, uniformemente vario - Composizione dei movimenti - Definizione della forza - Unità di forza - Dinamometri - Notizie generali sulle forze - Gravità - Equilibrio dei corpi.

Chimica: Sistema periodico degli elementi - Legge delle combinazioni chimiche - Legge delle proporzioni costanti - Legge delle proporzioni multiple - Simboli e formule - Pesi atomici e pesi molecolari - Dissociazione elettrica.

TESI 3ª:

Fisica: Macchine semplici - Bilance e stadere. I principii della dinamica - Forza centrifuga - Pendolo, sue leggi ed applicazioni - Lavoro ed energia - Potenza del motore.

Chimica - Idrogeno, ossigeno, ozono, catalizzatori - La fiamma - Acqua - Acque naturali - Acqua ossigenata - Sintesi e analisi - La distillazione.

TESI 4ª:

Fisica: Principio di Pascal per i liquidi - Torchio idraulico - Vasi comunicanti - Principio d'Archimede per i liquidi - Peso specifico - Aerometri - Principio di Pascal per i gas - Pressione atmosferica - Barometri.

Chimica: Fluoro e acido fluoridrico - Cloro - Acido idraulico - Composti ossigenati del cloro - Bromo e suoi principali composti - Iodio e suoi principali composti.

TESI 5ª:

Fisica: Manometri - Principio di Archimede per i gas - Sue applicazioni alla navigazione aerea - Fenomeni capillari - Diffusione, diosmosi e dialisi - Calore e temperatura - Termometri - Conversione delle scale.

Chimica: Zolfo - Idrogeno solforato - Anidridi dello zolfo Acido solforico - Solfati - Azoto - Aria - Ammoniaca - Sali di ammonio - Composti ossigenati dell'azoto - Acido nitrico e sali - Concimi azotati.

TESI 6ª:

Fisica: Caloria - Calore specifico - Dilatazione dei solidi, dei liquidi, dei gas - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Cenni sulle macchine termiche.

Chimica: Fosforo - Idrogeno fosforato - Composti principali del fosforo - Cenni generali sui concimi artificiali fosfatici - Arsenio e composti principali di esso con riferimento ai gassi tossici - Antimonio e suoi composti.

TESI 7ª:

Fisica: La luce - Propagazione della luce - Fotometri - Riflessione e rifrazione della luce - Specchi - Prisma - Dispersione della luce - Lenti - Immagine nelle lenti - Applicazione delle lenti - Strumenti ottici - Spettroscopio.

Chimica: Boro - Acido borico e suoi composti - Carbonio - Ossido di carbonio - Anidride carbonica e derivati - Solfuro di carbonio - Silicio - Anidride silicica - Silicati - Vetro.

TESI 8ª:

Fisica: Magneti naturali - Calamite artificiali - Campo magnetico terrestre - Declinazione magnetica - Bussole - I due stati elettrici - Elettroscopio - Unità di elettricità - Potere delle punte - Potenziale.

Chimica: I metalli alcalini e loro principali sali - Metalli alcalini-terrosi e loro principali sali - Magnesio, zinco, mercurio e loro principali sali.

TESI 9ª:

Fisica: Condensatori - Macchine elettrostatiche - Effetti della scarica elettrica - La pila e i suoi diversi tipi - La corrente elettrica - Effetti chimici della corrente - Intensità di corrente - Accumulatori.

Chimica: Alluminio, stagno, piombo, manganese e loro principali sali - Rame, argento, oro e loro principali sali - Ferro e sali - Leghe, con speciale riferimento alle leghe leggere e agli acciai inossidabili.

TESI 10ª:

Fisica: Elettromagnetismo - Galvanometri - Amperometri - Elettrocalamite e loro applicazioni - Resistenza elettrica - Unità di resistenza - Effetti termici della corrente e loro applicazioni.

Chimica: Generalità di chimica organica - Polimeria e isomeria - Formule grezze e di struttura - Idrocarburi saturi e non saturi - Alcooli - Alcool metilico, etilico - Fermentazione - Glicerina - Aldeidi e chetoni - Acido formico - Acido acetico - Eteri - Saponi - Idrati di carbonio.

TESI 11ª:

Fisica: Macchine magneto-elettriche - Dinamo elettriche - Motori elettrici - Onde elettromagnetiche - Radioattività - Teoria elettrica della costituzione della materia.

Chimica: Benzene - Nitro derivati - Anilina - Fenoli - Naftalina - Antracene - Terpeni - Cenno sui glucosi e sugli alcaloidi Sostanze proteiche - Vitamine.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TESI 1ª:

Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Fonti del diritto amministrativo - Accertamento e decentramento.

TESI 2ª:

Materie amministrative aventi scopo finanziario - Demanio - Tasse - Imposte, loro specie - Debito pubblico.

TESI 3ª:

Materie amministrative tutelari - Della difesa dello Stato - Della giustizia e della sicurezza interna - Della sanità pubblica, della istruzione e della educazione - Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

TESI 4ª:

Amministazione centrale e locale - Magistrature amministrative - Ministeri - Attribuzioni del Capo del Governo Primo Ministro e sue prerogative - Attribuzioni dei Ministri - Consiglio dei Ministri - Obblighi e diritti dei pubblici funzionari - Responsabilità dello Stato per le loro colpe

TESI 5ª:

Magistrature consultive - Loro ufficio - Consiglio di Stato - Suo ordinamento e sue attribuzioni - Avvocatura dello Stato e sue attribuzioni - Contenzioso amministrativo.

TESI 6ª:

Funzione censoria del Governo costituzionale - Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

TESI 7ª:

Amministrazione locale - Provincia e suo ordinamento - Giunta provinciale amministrativa e sue funzioni anche in materia di contenzioso - Consiglio provinciale dell'economia.

TESI 8ª:

Comuni - Podestà - Consulta municipale - Loro attribuzioni - Ingerenza governativa - Amministrazione speciale per il comune di Roma.

DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

TESI 1ª:

a) Nozione del diritto commerciale - Fonti - Soggetti dell'attività mercantile - Oggetto ed esercizio dell'attività stessa.

b) Diritto marittimo, contenuto e carattere - Fonti - Codificazione.

TESI 2ª:

a) Le obbligazioni commerciali - Società e associazioni commerciali.

b) La nave - Natura giuridica - La proprietà navale.

TESI 3ª:

a) I singoli negozi giuridici - Il contratto di compravendita - Il contratto di somministrazione.

b) I diritti reali di garanzia - Privilegi e ipoteca navale - Sequestro, pignoramento e vendita giudiziale delle navi.

TESI 4ª:

a) Il contratto di trasporto - Trasporto merci e persone.

b) I proprietari e gli armatori - La gente di mare - I capitani e i padroni - L'equipaggio.

TESI 5ª:

a) I contratti di appalto, di mandato e commissione, di deposito.

b) Noleggio della nave - Trasporto di merci - La polizza di carico - Trasporto di persone.

TESI 6ª:

a) Il contratto di assicurazione - La cambiale, l'assegno bancario.

b) Le avarie e le contribuzioni - Dei danni cagionati dall'urto delle navi.

TESI 7ª:

a) Le operazioni di banca - Il conto corrente - Le operazioni di borsa.

b) Del prestito e cambio marittimo.

TESI 8ª:

a) Dei mezzi legali e convenzionali per assicurare l'adempimento delle obbligazioni - Fallimento e bancarotta.

b) Delle assicurazioni marittime.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DI STATO

TESI 1ª:

Scopo e importanza della contabilità generale dello Stato - Demanio pubblico e patrimonio dello Stato - Beni immobili e mobili patrimoniali.

TESI 2ª:

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni private - Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti - Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti - Servizi ad economia - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

TESI 3ª:

Anno finanziario - Bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo - Residui attivi e passivi - Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

TESI 4ª:

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali - Intendenze di finanza - Altri uffici provinciali e compartimentali - Direzione generale del Tesoro - Sezioni Tesoro delle Intendenze di finanza.

TESI 5ª:

Agenti che maneggiano valori dello Stato, loro responsabilità - Cauzioni - Casse - Controllo e verificazioni ordinarie o straordinarie.

TESI 6ª:

Entrate dello Stato e loro fonti - Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri - Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e loro pagamento - Emissione dei mandati - Varie specie di mandati e loro pagamento - Spese fisse.

TESI 7ª:

Movimento dei fondi - Vaglia del Tesoro - Servizio del portafoglio - Buoni del Tesoro - Conti correnti - Contabilità speciali - Conti giudiziali.

ECONOMIA POLITICA.

TESI 1ª:

Concetto, limiti, divisioni e importanza dell'economia politica - Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti - Legislazione sociale.

TESI 2ª:

Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - Divisione del lavoro - Libertà di lavoro.

TESI 3ª:

Il capitale: suo concetto, sua genesi, sue forme, sua importanza - Industria e varie sue forme.

TESI 4ª:

Salario, concetto, specie, leggi del salario.

TESI 5ª:

Valore: sue cause e sue leggi - Lo scambio e sue forme - Moneta e sistemi monetari - Il credito in generale - Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.

TESI 6ª:

Dello scambio internazionale - Libertà del commercio - Sistemi restrittivi - Mezzi di trasporto.

STATISTICA.

TESI 1ª:

Concetto, importanza, definizione e divisione della statistica - Metodo statistico - Indagini, informazioni - Leggi statistiche - Relazione tra la statistica e le altre scienze.

TESI 2ª:

La statistica demografica e le sue rivelazioni in Italia - I problemi connessi con l'aumento della popolazione: emigrazione, colonialismo.

DIRITTO CORPORATIVO

TESI 1ª:

La legge naturale di associazione - Interpretazione razionalistica di tale legge - La dottrina della persona giuridica - Carattere politico del fenomeno associativo.

TESI 2ª:

Collegi - Corporazioni ed arti - Il sindacalismo.

TESI 3ª:

Stato corporativo - La crisi dello Stato liberale. I progetti di rappresentanze economiche: La Carta di Libertà del Carnaro - Il movimento fascista: sindacalismo nazionale - La dottrina fascista dello Stato - Le leggi politiche ed amministrative - Nozioni di Stato corporativo.

TESI 4ª:

Il sistema legislativo italiano sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e la « Carta del Lavoro ».

TESI 5ª:

L'associazione professionale di diritto pubblico - Limiti del sistema sindacale - Condizioni per il riconoscimento della personalità giuridica - Attributi della personalità sindacale.

TESI 6ª:

Sindacati delle professioni liberali - Associazione di dipendenti da enti pubblici - Le associazioni di grado superiore.

TESI 7ª:

Il contratto collettivo di lavoro - Svolgimento dell'Istituto - Soggetti ed oggetti del contratto collettivo - Limiti, forme e revisione - Effetti del contratto collettivo.

TESI 8ª:

La giurisdizione del lavoro - La giurisdizione dei conflitti collettivi - Il giudice - Le azioni sindacali - I soggetti del giudizio - Il procedimento - Le controversie individuali del lavoro.

TESI 9ª:

I reati e le pene - Il dovere del lavoro - Questioni generali e di coordinamento - Serrata e sciopero - Sospensione di servizio pubblico - Inosservanza del giudicato.

TESI 10ª:

L'ordinamento corporativo - Costituzione e funzione delle corporazioni - Rapporti fra associazioni sindacali e corporazioni - Il comitato corporativo centrale - La norma corporativa.

NOZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

TESI 1ª:

Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Innovazioni del nuovo codice penale - Leggi complementari.

TESI 2ª:

Del reato - Delitti e contravvenzioni - Elementi del reato - Concorso di reati.

TESI 3ª:

Imputabilità e principi che la regolano - Recidivo - Compartecipazione al reato.

TESI 4ª:

Pena - Sistema penale della nuova legislazione e norme relative all'applicazione delle pene - Misura amministrativa di sicurezza.

TESI 5ª:

Scopo delle norme di procedura penale - Competenza giudiziaria.

TESI 6ª:

Il processo penale nei suoi vari movimenti (Atti di polizia giudiziaria - Istruzione giudiziaria - Atti preliminari al giudizio - Esecuzione del giudicato) - Impugnazioni.

(1538)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Varianti al diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole medie e superiori.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942-XXI, con il quale sono stati indetti i concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole medie e superiori;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1943-XXI che fissa il diario delle prove scritte e grafiche dei predetti concorsi-esami di Stato, ed in particolare l'art. 4;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto è stato disposto nell'art. 8 del predetto decreto Ministeriale 28 dicembre 1942-XXI, le prove scritte e grafiche dei sottonotati concorsi-esami di Stato avranno luogo nelle sedi a fianco indicate:

Materie letterarie Ordine medio (classico 1) Materie letterarie Ordine superiore classico (class. 1 cl.) Lettere italiane e storia Ordine superiore classico (class. 3 cl.) Lettere italiane, latine e storia Ordine superiore classico (class. 4) Filosofia e storia Ordine superiore classico (classe 5) Lettere italiane e storia Ordine superiore tecnico (classe A. II) Matematica Ordine medio (classe 2) Matematica e fisica Ordine superiore classico (classe 9) Disegno Ordine medio (classe 3) Disegno Ordine superiore classico (classico 11).	Alessandria Ancona Benevento Bergamo Bologna Caltanissetta Firenze Macomer Nola Padova Pavia Perugia Potenza Roma Trieste

Art. 2.

Tutti coloro che hanno chiesto di sostenere le prove scritte e grafiche di uno dei predetti concorsi in una delle sedi indicate nell'articolo precedente non sono tenuti a presentare alcuna nuova dichiarazione e s'intendono senz'altro assegnati alla sede prescelta salvo contrario avviso.

Coloro invece che avessero chiesto di sostenere le prove scritte e grafiche in una sede diversa da quelle previste nel precedente articolo sono tenuti a presentare *immediatamente* una nuova dichiarazione in carta libera indicando la sede prescelta. In mancanza di indicazione di sede l'assegnazione sarà fatta d'ufficio.

Art. 3.

Le dichiarazioni che perverranno dopo il 31 maggio 1943, non saranno prese in considerazione. Trascorso tale termine, non sarà consentito inoltre alcuna variazione di sede.

Art. 4.

I candidati dovranno intervenire alle prove scritte o grafiche di esami, nei giorni fissati con decreto Ministeriale 19 aprile 1943-XXI, nelle sedi da essi prescelte senza attendere alcun speciale preavviso da parte del Ministero. Tutte le suddette prove, scritte o grafiche avranno inizio alla ora e nei locali che saranno indicati con avviso affisso agli albi del Ministero e dei Provveditorati agli studi delle singole sedi.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1560)

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto 4 marzo 1943-XXI, n. 2524, con il quale si provvedeva alla nomina delle ostetriche Caffino Giovanna e Uglietti Maria rispettivamente ai posti vacanti nelle condotte di Piedimulera e Casale Corte Cerro;

Considerato che a seguito della rinuncia delle predette ostetriche occorre provvedere ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Vista la graduatoria del concorso e le sedi indicate in ordine di precedenza nelle rispettive istanze di ammissione delle seguenti aspiranti;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono designate rispettivamente per la nomina al posto della condotta del Comune a fianco di ciascuna indicato:

Uglietti Maria, comune di Piedimulera;
Cattaneo Rosa, comune di Casale Corte Cerro.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 23 aprile 1943-XXI

Il prefetto: BALLERO

(1512)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.